CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**ALLEGATO ALLE NEWS DI PREVENZIONE INCENDI N. 5/2014**

QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI RICEVUTI DAGLI ORDINI IN MERITO AL NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO, E RELATIVE RISPOSTE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA. AREA PREVENZIONE INCENDI

Si ricorda a tutti gli Ordini che, in virtù degli accordi con la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica dei VVF, il CNI raccoglie periodicamente i quesiti in materia di prevenzione incendi inviati dagli Ordini provinciali e dalle Federazioni e Consulte regionali.

Dopo una prima valutazione curata dal GdL Sicurezza e dagli uffici del CNI, viene chiesto il parere ufficiale alla Direzione Centrale dei VVF; le risposte vengono quindi pubblicate nella newsletter di prevenzione incendi e nel sito del CNI.

Si riporta di seguito il secondo gruppo di quesiti e risposte, esposte in forma sintetica.

# QUESITO n. 1

***Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Forlì - Cesena***

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena, chiede se un ingegnere che sta frequentando un corso di aggiornamento ec D.M. 05/08/2011, ma in realtà non ha mai chiesto all’Ordine l’iscrizione agli elenchi dei professionisti abilitati alla L. 818 pur avendo frequentato il corso di abilitazione nel 2003 ed ora ha presentato domanda di iscrizione:

1. come si fa ad inserirlo se il corso del 2003 non è presente nella piattaforma?
2. E’ valido una volta inserito il corso di aggiornamento o la sua iscrizione parte dal momento dell’inserimento?
3. Se in un corso di aggiornamento un partecipante fa solo metà ore che recupererà magari in un altro modulo va inserito visto che il programma assegna tutte le ore o nessuna?

*RISPOSTA:*

1. I requisiti di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio (frequenza corso base e superamento dell’esame finale) mantengono la propria validità nel tempo, che sono quindi sempre sifficienti ed idonei all’iscrizione negli elenchi stessi.
2. Per l’inserimento del corso nella piattaforma, l’Ordine stesso dovrà attivare contatti ufficiali con il soggetto (Ordine/Collegio professionale provinciale) che, a suo tempo, ha organizzato l’evento formativo, chiedendo appunto l’inserimento nell’applicativo informatico del Corso base svolto all’epoca.
3. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011 (27/08/2011).

# QUESITO n. 2

***Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Savona***

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Savona chiede se i corsi organizzati in collaborazione con altri Ordini o Collegi debbano essere inseriti nella piattaforma singolarmente da tutti gli Enti organizzatori oppure basta semplicemente che lo faccia un Ordine per tutti.

Inoltre chiede se la “data di assegnazione” è riferita al momento in cui si assegna un determinato corso a un ingegnere (quindi la data di registrazione) oppure trattasi di un’altra data.

*RISPOSTA:*

L’evento formativo (a cui successivamente vengono associati i professionisti) è unico e pertanto deve essere inserito nell’applicativo informatico una sola volta, a cura di uno solo dei soggetti organizzatore.

# QUESITO n. 3

***Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Latina***

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Latina richiede i seguenti chiarimenti:

1. Nella (nuova) maschera “Inserimento Professionisti” è sta aggiunta la voce “Corso base abilitazione” che sembrerebbe obbligatoria (infatti, se non compilata non salva i dati inseriti)
2. Nell’elenco dei corsi da poter scegliere, però, ad oggi, sono inseriti solo 7 corsi, nessuno dei quali risulta essere un corso svolta dai loro iscritti per i quali si richiede l’inserimento nell’elenco.
3. Conoscere la procedura per continuare correttamente l’inserimento di nuovi professioisti.

*RISPOSTA:*

Fermo restando la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, da verificare a cura dell’Ordine provinciale, l’Ordine stesso dovrà attivare contatti ufficiale con il soggetto (Ordine/Collegio professionale provinciale) che, a suo tempo, ha organizzato l’evento formativo, chiedendo appunto l’inserimento nell’applicativo informatico del Corso base svolto all’epoca. A riguarda si segnala che già oggi, sull’applicativo sono stati inseriti molti corsi del passato.

In alternativa ed in presenta di difficoltà a reperire dati relativi al corso l’Ordine potrà associare il professionista al Corso base “virtuale” identificato con protocollo n. 1 del 27/08/2011 e virtualmente organizzato dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

L’operatore dell’Ordine dovrà, se necessario, successivamente modificare manualmente la data di prima scadenza relativa al professionista, coerentemente con quanto previsto dal DM 05/08/2011 e secondo le indicazioni contenute nel manuale utente dell’applicativo informatico.

# QUESITO n. 4

***Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Alessandria***

Nell’inserire un corso di aggiornamento è stato indicato un numero sbagliato di professionisti idonei, nonché errato l’inserimento dell’associazione di un professionista allo stesso evento. Il programma però non permette la modifica in quanto non appare il tasto *“Elimina professionista”* in corrispondenza del suddetto evento (nuovi procedimenti di prevenzione incendi: il DPR 151/2011 e il DM 07/08/2012 – prima edizione Ordine Ingegneri Alessandria 09/04/2013)

*RISPOSTA:*

Nell’applicativo informatico esiste sia una funzione *“Elimina record”* sia la funzione *“modifica i dati”* con le quali poter procedere a tutte le correzioni del caso (pag. 34 del manuale utente dell’applicativo).

# QUESITO n. 4

***Richiedente: Ordine degli Ingegneri di L’Aquila***

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila chiede delucidazioni riguardo l’inserimento di un professionista che ha conseguito l’abilitazione in un corso svolto prima dell’entrata in vigore del Decreto; nello specifico un professionista iscritto ed inserito nel dispositivo adesso non risulta più tra i professionisti iscritti, per cui dovendo procedere al suo reinserimento e non essendo presente nell’elenco corsi del dispositivo il corso da lui svolto, l’Ordine chiede come procedere.

*RISPOSTA:*

Vedere risposta al precedente quesito n° 3.

# QUESITO n. 4

***Richiedente: Ordine degli Ingegneri di Grosseto***

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto chiede informazioni sul comportamento da adottare nel caso di un Inegnere che nel 2010 è stato trasferito presso altro Ordine senza la notifica del possesso dell’autorizzazione per il rilascio di certificazioni incendi e relativo codice individuale ottenuto con corso base nel 2005. Il professionista quindi figura, ad oggi, sempre negli elenchi del suddetto Ordine. Ravvede pertanto la necessità di aggiornare la situazione, ma nelle more di errori interpretativi, chiese se è possibile, attraverso la procedura informatizzata, procedere al trasferimento e se, l’attuale Ordine di appartenenza dell’ingegnere può attribuire il nuovo codice individuale alla data attuale.

*RISPOSTA:*

In caso di trasferimento di un professionista antincendio verso altro Ordine/Collegio provinciale, l’Ordine di provenienza attuerà la procedura prevista nell’apposita sezione del manuale utente; l’Ordine/Collegio di arrivo assegnerà il nuovo codice di abilitazione, avendo cura di mantenere come “data prima scadenza codice” quella prevista originariamente prima del trasferimento.

Giugno 2014